



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

Istituto Comprensivo Cattolica

Via del Partigiano, 10 Cattolica (RN) – tel. 0541962727

email rnic804005@istruzione.it pec rnic804005@pec.istruzione.it sito web: www.iccattolica.edu.it

C.F. 91069700408 – CODICE MECCANOGRAFICO RNIC804005 - CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFVGGOD

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

Approvato dal C. di I. con Delibera n. 109 del 306/2020

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Sono riconducibili a tali contratti i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 43, comma 3, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129.
4. Sono comprese nell'ambito di applicazione del presente regolamento le collaborazioni prestate dai docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 35 o 57 del CCNL 2006-2009 del personale del comparto "Scuola" sottoscritto il 29 novembre 2007 cosiddette "collaborazioni plurime", previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza.

Art. 2 - Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi

1. Il Dirigente scolastico ricorre ad una collaborazione esterna, come definita dall'articolo 1 del presente regolamento, dopo aver verificato l'impossibilità di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, tenendo conto delle mansioni esigibili, attraverso interpellanti interni.
2. Il Dirigente scolastico individua la tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e di eventuali limiti di spesa e dopo aver operato una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

Art. 3 - Requisiti soggettivi

1. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale.
2. In ogni caso per essere ammessi alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. In base all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, il requisito della comprovata specializzazione universitaria può non essere richiesto in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
4. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii.

Art. 4 - Individuazione esperti - Procedura di valutazione comparativa

1. La individuazione dell'esperto avviene attraverso appositi avvisi, se del caso in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico.
2. Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito web della stessa.
3. È facoltà dell'istituzione scolastica utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità di volta in volta ritenute utili (quali, ed esempio, la trasmissione dell'avviso ad altre Istituzioni Scolastiche, ad ordini professionali o ad associazioni di categoria; la pubblicazione per estratto su quotidiani locali, ecc.).
4. L'avviso indicherà:
 - l'oggetto dell'incarico, con specificazione dell'eventuale ambito disciplinare di riferimento, del numero di ore di attività richiesto, della durata (inizio e termine), della metodologia con cui dovrà essere svolto, del luogo di realizzazione;
 - i requisiti minimi richiesti per la presentazione della candidatura;
 - il compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento;
 - i criteri di selezione, per la comparazione delle candidature, con la specifica indicazione dei titoli (di studio e professionali) e requisiti (esperienza maturata nel settore di attività di riferimento, pubblicazioni, corsi di formazione ecc.), oltre a quelli minimi richiesti, che saranno oggetto di valutazione, il punteggio assegnato per ogni titolo/requisito, nonché i criteri di preferenza da applicare in caso di parità;
 - le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
 - l'eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre il candidato;
 - la documentazione da presentare;
 - l'indicazione del responsabile del procedimento.
5. L'avviso potrà prevedere la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alla finalità della collaborazione.
6. Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi *curricula in formato europeo*, il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione istruttoria.



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

7. La commissione predispose a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione delle valutazioni effettuate, formulando una proposta di graduatoria.
8. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico candidato, è comunque necessario valutarne l'idoneità.
9. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico.
10. La graduatoria è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa dei candidati inclusi.
11. È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.

Art. 5 - Esclusioni

1. Sono escluse dalle procedure comparative le prestazioni meramente occasionali che si concretano in una sola azione o prestazione, caratterizzate da un rapporto *intuitu personae* e che comportino un modico compenso, comunque non superiore ad € 1.000,00.

Art. 6 - Stipula del contratto

1. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipula di una delle seguenti tipologie contrattuali:
 - contratto di prestazione d'opera professionale con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;
 - contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuano prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti in una professione abitualmente esercitata;
 - incarico di collaborazione plurima con personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza.
2. Il contratto deve contenere, di norma:
 - le parti contraenti;
 - l'oggetto dell'incarico;
 - la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e del termine finale del contratto stesso;
 - il compenso, comprensivo di IVA e contributi previdenziali e fiscali a carico dell'Istituzione scolastica, nonché le modalità di liquidazione dello stesso;
 - il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione;
 - le clausole risolutive e i motivi di recesso dal contratto sulla base di quanto previsto dal successivo art. 8 del presente Regolamento;
 - il foro competente;
 - l'informativa *privacy*.

Art. 7 – Selezione esperti per progetti internazionali

Nel caso selezione di esperti per il conferimento di incarichi (es. progettista, collaudatore, tutor, ecc.) nell'ambito dello svolgimento di progetti con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FESR/FSE o similari, le disposizioni contenute nel presente regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione.

Art. 8 - Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il Dirigente scolastico può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al prestatore d'opera, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il Dirigente scolastico ha facoltà di stabilire il compenso orario da corrispondere agli esperti esterni, tenuto conto degli importi di seguito indicati, della disponibilità finanziaria del singolo



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

progetto o della specifica assegnazione finanziaria.

3. I compensi devono essere onnicomprensivi di tutti gli oneri e le spese inerenti e conseguenti allo svolgimento dell'incarico, a carico dell'esperto.

4. A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un compenso forfetario, ove più conveniente all'amministrazione.

5. Possono essere stabiliti compensi orari differenziati rispetto alla tipologia dell'incarico. Il compenso deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico e dell'eventuale utilizzazione da parte dell'esperto di mezzi e strumenti propri.

6. Il compenso per attività di insegnamento svolta dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta. Potrà essere riconosciuto un compenso forfetario per attività di progettazione e preparazione materiali (se necessario).

7. È fatto divieto di anticipazione di somme. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita fattura elettronica o ricevuta per prestazione occasionale, con assolvimento dell'imposta di bollo (se dovuta), corredata del registro dell'attività, della relazione finale dell'esperto e ogni altra documentazione richiesta nel contratto.

8. Agli esperti esterni non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o comunque regolamentati dagli stessi enti erogatori.

9. I limiti da rispettare per i compensi da corrispondere agli esperti esterni per ogni ora, tenuto conto del tipo di attività e impegno professionale, sono i seguenti:

| | Importo orario |
|---|--|
| Personale diplomato e laureato | Fino ad un massimo di € 35,00 per attività di docenza Fino ad un massimo di € 17,50 per attività di non docenza |
| Docenti universitari / esperti di fama... | Fino ad un massimo di € 100,00 per attività di docenza fino ad un massimo di €. 25,82 per attività di non docenza |

10. Per i compensi relativi ad attività di formazione del personale si fa riferimento a quanto previsto dal D.I. 326/1995:

| Tipologia | Importo |
|--|---|
| Direzione, organizzazione | fino ad un massimo di €. 41,32 giornaliera |
| Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio | fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari |
| Docenza | fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari |
| Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro | fino ad un massimo di €. 25,82 orari |

11. Nel caso in cui il Dirigente Scolastico stabilisca un compenso superiore a quelli suindicati, nella determina dovrà dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.

12. Il Dirigente può stabilire un eventuale rimborso per spese di trasporto che non può mai essere forfetario. Il rimborso può essere effettuato solo previa presentazione dei titoli di viaggio per utilizzo mezzi extraurbani (biglietti ferroviari, aerei, ecc.).

13. per il conferimento di incarichi nell'ambito dello svolgimento di progetti con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FESR/FSE o similari, ci si uniforma alla misura dei compensi stabiliti nelle Linee Guida e nei relativi Avvisi della competente Autorità di Gestione.

14. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

Art. 9 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di adempiere entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento sulla base di quanto previsto dall'art. 1453 c.c.
3. Nel contratto si avrà cura di prevedere che, qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente possa richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, previa esatta quantificazione delle attività prestate, possa recedere dal contratto, provvedendo alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 10 - Interventi di esperti a titolo gratuito

1. Nel caso in cui esperti esterni partecipino a titolo gratuito ad attività e progetti inseriti nel PTOF, con gli stessi dovrà comunque essere stipulato un contratto in cui saranno indicati, tra l'altro, le modalità di prestazione dell'attività e gli obblighi delle parti.
2. In ogni caso, deve essere prevista la copertura assicurativa per infortuni e R.C.